

Il compito del Coordinatore per la Sicurezza, tra vecchi e nuovi adempimenti

Fatto bene!
Fare bene il proprio lavoro e farlo in sicurezza

29.06.2022

Ing. Paolo Carretto- Soc. Libra Ingegneria S.r.l

II CONTESTO

- Le imprese faticano a trovare addetti;
- Le squadre dei lavoratori sono composte da persone con scarsissime competenze nel settore;
- I tempi fra assunzione e inizio delle attività sul campo sono sempre più stretti;
- Presenza di contratti anomali;
- L' inconsapevolezza dei datori di lavoro in merito alle loro responsabilità;
- L' inconsapevolezza dei preposti nell'adempimento dei loro compiti.

IL C.S.P-C.S.E

Richiamiamo quelli che sono gli obblighi del C.S.P. e del C.S.E. che, per diversi motivi, sfuggono e vengono ignorati.

Le cause delle nostre inadempienze:

- **Fretta;**
- **Adeguamento ad una consapevolezza di basso livello;**
- **Difficoltà legate alla comunicazione con interlocutori di «scarsa» cultura in materia di sicurezza.**

IL C.S.P-C.S.E- Criticità

- C.S.P... Tempi ristretti tra assegnazione incarico ed inizio lavori;
- C.S.E.... Difficoltà di avere la documentazione in tempo utile
- C.S.E... Documentazione incompleta;
- C.S.E... Personale non competente;
- C.S.E...contratti anomali
- C.S.E...Presenza dei preposti non consapevoli e non preparati
- C.S.E... Lavoratori autonomi in cantiere.

OBBLIGHI del C.S.P

Il Coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere sotto la sua responsabilità (nella fase della progettazione dell'opera, e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte) TRE documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel cantiere.

- **II P.S.C. (COMPENSIVO DELLE STIMA DEI COSTI)**
- **IL FASCICOLO DELL'OPERA (SPESSO TRASCURATO)**
- **II CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

LE CONSEGUENZE della fretta

SI RAMMENTA LA SENTENZA n. [sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008](#) nella quale la Cassazione Penale non ha ritenuto adeguato il PSC poiché ricondotto al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna inutilità in materia di prevenzione infortuni...

LA FRETTA DEVE ESSERE EVITATA!!!!

LA FIGURA C.S.E.

- IL C.S.E. non si sostituisce al Datore di Lavoro;
- Il C.S.E. non è lo «sceriffo del cantiere»;
- il C.S.E. comunica in maniera efficiente ed efficace: ricordiamo i principi della comunicazione....

- Il C.S.E non da nulla di scontato e verificato in «automatico»;
- Il C.S.E. comunica sempre con Committente, R.L.,
Impresa;

COMPITI DEL C.S.E

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”



- Riunione di coordinamento INIZIALE e successive periodiche in presenza con preposti e maestranze; rilettura del P.S.C. e dei P.O.S. validati;**
- VERIFICA DELLA COMPrensIONE dei contenuti;**
- VERBALIZZAZIONE della riunione con firma dei presenti
Trasmissione della Stessa alla Committente, R.L., Imprese.**

COMPITI DEL C.S.E

Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento..., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;



AZIONE
DEL
C.S.E.

- Verifica la presenza dei preposti anche per le ditte in sub appalto;
- Il C.S.E. Verifica i P.O.S. In via documentale
- Il C.S.E. verifica la coerenza tra il P.S.C., il P.O.S. e le effettive lavorazioni in cantiere.

COMPITI DEL C.S.E

Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;



- Convoca le riunioni di coordinamento con tutti i preposti e tutti i lavoratori autonomi;
- Verifica che i lavoratori abbiano compreso le interferenze di cantiere;
- Verbalizza le riunioni di coordinamento in cantiere facendole firmare agli interessati.

COMPITI DEL C.S.E

Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;



- Convoca gli R.L.S. e gli R.S.P.P. per tutte le lavorazioni critiche sia per tipologia che per orario.
- mantiene informati gli R.L.S. E gli R.S.P.P. in merito all'andamento del cantiere includendo questi due soggetti nelle mail list di trasmissione
- RICORDIAMO CHE IL C.S.E NON SI SOSTITUISCE AL DATORE DI LAVORO**

COMPITI DEL C.S.E

Per quanto stabilito dall'art. 94 D.lgs. 81/08

ART. . 94: I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.



- Verifica che i lavoratori autonomi siano effettivamente autonomi e non imprese di fatto o «finti dipendenti»;**
- Verifica che i lavoratori autonomi abbiano preso visione del P.S.C.**
- Verifica che i lavoratori autonomi applicano quanto indicato nel P.S.C.;**
- Comunica eventuali irregolarità a Committente-R.L.**

COMPITI DEL C.S.E

Per quanto stabilito dall'art. 95 D.lgs. 81/08
(*Misure generali di tutela da parete del Datore di lavoro...*)



- Verifica che il cantiere sia ordinato ed in condizioni di soddisfacente salubrit ;***
- Verifica la scelta della ubicazione dei posti di lavoro ...definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;***
-***
- Verifica l'aggiornamento del Cronoprogramma;***
- Organizza e promuove le Riunioni di coordinamento.***

COMPITI DEL C.S.E

Per quanto stabilito dall'art. 96-97 e dall'all. XIII ; All. XVII D.lgs.
81/08

(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ...)



- in merito ai contenuti del art. 96 ed all. XIII il C.S.E. responsabilizza i preposti.
- verbalizza ai datore di lavoro (ed I R.L.) le inadempienze «strutturali» senza le quali il preposto ed i lavoratori non possono lavorare in scurezza.

COMPITI DEL C.S.E

Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate



- Valutazione del pericolo grave ed imminente (di cui anche all'allegato I , D.l.gs.81/08).**
- Sospende la lavorazione.**
- Si accerta tramite verbale firmato dal preposto e dai lavoratori che la lavorazioni sia stata effettivamente interrotta- nel verbale spiega il motivo della sospensione;**
- Trasmette il verbale a committente, R.L., Imprese....**

COMPITI DEL C.S.E

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro”



- DI DIFFICILE APPLICAZIONE**
- COMUNICARE IN MANIERE DECISA RESPONSABILIZZANDO LA FILERA DEL CANTIERE.**

I PRESPOTI

- La legge 215/2021 introduce novità sulla figura dei preposti che divengono (in realtà lo erano anche prima della legge 215/2022) il perno centrale della sicurezza in cantiere.



- Verifica che i preposti siano individuati sia per l'impresa principale che per le imprese in sub appalto.
- Verifica che i preposti individuati siano presenti in cantiere.
- Verifica che vi sia traccia documentata della attività dei preposti (schede di verifica, verbali...)

I PRESPOTI

Si ricorda che



Interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate" quando:

- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,

NOTA SUI PREPOTI

La legge 215/2021 introduce novità sulla figura dei preposti che divengono (in realtà lo erano anche prima della legge 215/2022) il perno centrale della sicurezza in cantiere.



- Verifica che i preposti siano individuati sia per l'impresa principale che per le imprese in sub appalto.
- Verifica che i preposti individuati siano presenti in cantiere.
- Verifica documentata della attività dei preposti (schede di verifica, verbali...)

IMPRESE DI FATTO e LAVORATORI AUTONOMI

**IL PROLIFERARE DI LAVORATORI AUTONOMI CREA DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE;
PER AVERE SUPPORTO E CONDIVISIONE:**



- Richiama Committente ed R.L. alla presa visione della novità introdotta dalla nota Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022;
- Richiama il Committente e R.L. alla presa visione della circolare 16/2012
- Verifica che i lavoratori autonomi in cantiere siano effettivamente autonomi.

IMPRESE DI FATTO e LAVORATORI AUTONOMI



AZIONE
DEL
C.S.E.

- Verificare in maniera preventiva e , attraverso la richiesta di documentazione, che il lavoratore sia effettivamente autonomo;
- Verifica in sede operativa (cantiere), che il lavoratore autonomo sia indipendente, utilizzi proprie attrezzature;
- Verifica in sede operativa (cantiere), che i lavoratori autonomi non siano «associati tra loro» ma mantengano la propria autonomia (contrattuale con la committente, anche nei contenuti), di fatto nella esecuzione.

IMPRESE DI FATTO e LAVORATORI AUTONOMI

II C.S.E , RICHIEDE PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTERE

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del subappalto
- Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08(SCHEDE SICUREZZA, ATTREZZATURE....
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D. lgs. 81/08.
- DURC
- Valido documento d'identità.
- Dichiarazione di presa visione del P.S.C.
- Accordo tra impresa e lavoratore autonomo sulle lavorazioni concordate(non importano gli importi ma è necessaria una evidenza di accordo contrattuale)

II C.S.E VERIFICA IN CANTIERE

Nota bibliografica e normative

- D.lgs81/08;
- Legge 215/2021(Preposti)
- Circolare 16/2012 (lavoratori Autonomi);
- Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2021- lavoratori autonomi
- Lavoratori autonomi, attività di cantiere (Coordinamento Tecnico interregionale della prevenzione luoghi di lavoro)
- Cassazione Penale, Sez. 3, 26 maggio 2008, n. 21002 - Piano di sicurezza e fascicolo di prevenzione

Grazie ed Arrivederci

Paolo Carretto